



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE - RETRIBUZIONE

U.O. PRESENZE

DETERMINAZIONE n. 1137 del 22.05.2018

Oggetto: Dipendente matr. 157 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi n. 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. -.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Premesso che:

- il comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 119/2011, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4, comma 4 bis, della Legge n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della Legge 388/2000, ribadisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa, per assistere familiari con handicap per i quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 della medesima Legge ai sensi della legge 104/1992;
- lo stesso art.42 sopra citato fornisce una elencazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo secondo un preciso ordine di priorità stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo di modifica (n. 119/2011), il quale, sul punto, ha recepito le diverse sentenze della Corte Costituzionale che hanno ampliato, nel tempo, l'originario numero dei beneficiari, riconoscendo tra gli aventi diritto il coniuge, i genitori, i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre anche adottivi del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
- le condizioni prioritarie ed essenziali per accedere ai congedi biennali retribuiti è che il disabile sia stata accertato persona con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992) e non sia ricoverato a tempo pieno, qualora venissero meno le condizioni che hanno prodotto il diritto a beneficiare del congedo straordinario lo stesso verrebbe revocato immediatamente;
- secondo quanto previsto dall' art. 42 del D.lgs. n. 151/2001, così come riformulato dal d.lgs. 18 luglio 2011 n. 119, al comma 5 – ter) il richiedente durante il periodo di congedo ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- l'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- il comma 5-quinquies, art.42 D.lgs. n. 151/2001 precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari;

Vista l'istanza prot. n.19273 del 14/05/2018 con la quale il dipendente matr. n.157, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ha chiesto di fruire di un periodo di congedo retribuito, in modo frazionato, previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs.151/2001 e s.m.i., per assistere la

madre convivente, soggetto in situazione di disabilità, riconosciuta persona in situazione di handicap grave;

Visto il verbale di riconoscimento per benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del centro medico legale dell'INPS di Benevento, conservato agli atti di questo Ente;

Preso atto che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e 47 del T.U. – DPR 445/2000, ha dichiarato che:

- il soggetto che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;
- di non aver superato il limite individuale dei due anni a titolo di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
- nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;
- di non aver superato il limite complessivo (insieme ad altri fratelli o figli) dei due anni di congedo per assistenza al disabile in situazione di gravità;
- il coniuge del soggetto con handicap in situazione di gravità è deceduto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Dato atto che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008 n. 53;

Viste:

- la legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i.;
- le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002, la circolare del DPF n. 1/2012, le circolari INPS nn.28 del 28/02/2012, 85 del 26/4/2002 e 64 del 15/3/2001;

Vista la determinazione n. 187 del 01/02/2017 e le successive n.1365 del 29/06/2017 e n.227 dell'1/02/2018 con la quale al sottoscritto, titolare di P.O., sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativamente al Servizio Gestione del Personale e Retribuzioni;

Ritenuto potersi concedere il congedo richiesto, rientrando nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012;


DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate

1. **Di prendere atto** della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 19273 del 14 maggio 2018, presentata dal dipendente identificato dalla matricola 157, intesa ad usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito per l'assistenza al genitore riconosciuto portatore di handicap in

- situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., come da certificazione depositata agli atti.
2. **Di concedere** al medesimo, a decorrere dal 01/06/2018 al 30/06/2018, 30 giorni di congedo retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza al genitore riconosciuta persona con handicap grave.
 3. **Di dare atto** che:
 - il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
 - i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";
 - il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2014 era pari ad € 47.351,12=;
 - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S./T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
 4. **Di fare obbligo** al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione.
 5. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al servizio Retribuzione.

Il Responsabile di servizio P.O. delegata
- Antonio Piccirillo -



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO